



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche socio sanitarie)

Progetto di legge relativo a:

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL VENETO DEI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PER GLI ALTRI VEICOLI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL).

Testo licenziato con modifiche dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N 310
iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Pavanetto, Casali, Formaggio, Razzolini, Piccinini, Centenaro, Maino, Brescacin, Zecchinato, Giacomin, Gerolimetto, Bozza, e Vianello

Licenziato il 26 giugno 2025

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 44	38	0	6
Maggioranza richiesta	n. 23			

Relatore in aula il Consigliere Enoch Soranzo.
Correlatore in aula il Consigliere Erika Baldin.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL VENETO DEI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PER GLI ALTRI VEICOLI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL).

Relatore il Consigliere Enoch Soranzo.

Signor Presidente e colleghi Consiglieri,

il D.P.R. n. 503/1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, all’art. 11 rubricato “circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili” stabilisce al comma 3 che “la circolazione e la sosta sono consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità”.

La regolamentazione delle zone a traffico limitato è affidata ai Comuni, come specificato dall’art. 7 del D. Lgs. 285/1992 “Codice della Strada” il cui comma 9 stabilisce: “I Comuni, con deliberazioni della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato ZTL tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, all’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale culturale e sul patrimonio.

Un primo intervento della Regione Veneto sulla regolamentazione dell’accesso alle ZTL avvenuto con la D.G.R. n. 197 del 26.02.2013 con riferimento ai taxi e alle auto noleggio con conducente, con cui si è proceduto all’approvazione di un Protocollo d’intesa, successivamente sottoscritto tra Regione del Veneto ANCI e i Comuni capoluogo di provincia, con l’obiettivo di semplificare ed uniformare le modalità di accesso nelle ZTL per tali categorie di veicoli.

Successivamente, con D.G.R. n. 1878 del 2016, è stato approvato lo schema di Accordo di adesione per l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle ZTL, ivi espressamente compresi i portatori di handicap, poi modificato ed integrato, per formalizzare l’adesione dei Comuni, su base volontaria, alla piattaforma informatica denominata “ZTL Network”, finalizzato a consentire il mutuo scambio delle targhe dei veicoli tra tutti i soggetti coinvolti.

* * *

Il Nuovo Codice della Strada stabilisce che gli autoveicoli appartenenti a determinate categorie di cittadini, tra cui le persone con disabilità, possono liberamente circolare in tutte le aree ZTL del territorio senza per questo dover incorrere in sanzioni, a prescindere dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

Attualmente l’accesso e la circolazione da parte delle persone titolari di contrassegno nelle zone a traffico limitato e nelle strade o corsie dove vigono divieti e limitazioni è garantito solo nel Comune di residenza di detti soggetti.

Questo perché l'assenza di scambio di informazioni tra i Comuni, di fatto, obbliga gli aventi diritto a fornire una preventiva comunicazione, oppure a fornirla entro le 48 ore successive, in caso di accesso in una ZTL di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione; la mancanza di detta comunicazione può determinare l'irrogazione di una sanzione amministrativa a cui spesso consegue un ricorso che comporta costi e dispendio di tempo ed energie sia per il cittadino ricorrente che per la pubblica amministrazione.

Al fine di porre rimedio a tale situazione, la Regione del Veneto, preso atto della necessità di attivare uno scambio di informazioni tra le amministrazioni comunali, ha istituito il circuito “ZTL Network” che permette al possessore del c.d. Pass Blu di transitare liberamente nelle aree ZTL dei Comuni aderenti al network.

Il Comune che aderisce a “ZTL Network” condivide nel circuito, tramite “ViviPass” e gli applicativi già in uso per la gestione dei contrassegni per disabili, le targhe associate ai Pass Blu, permettendo ai propri cittadini di spostarsi fuori Comune senza l'onere di comunicare preventivamente il passaggio nelle ZTL di altri Comuni.

Questa infrastruttura informatica, messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, consente lo scambio di dati e informazioni tra le pubbliche Amministrazioni e prevede che ogni passaggio su una ZTL venga controllato inizialmente sulla whitelist del Comune di pertinenza, scalando la richiesta alla whitelist provinciale fino ad arrivare alla whitelist regionale. Si arriverà all'emissione dell'eventuale sanzione solo in caso di riscontro negativo anche a quest'ultimo livello.

Si tratta in sostanza di un database unico a livello regionale di targhe associate ai permessi di circolazione per le persone con disabilità, finalizzato ad agevolare la mobilità delle persone titolari dei contrassegni su tutto il territorio della Regione Veneto, in quanto volto a verificare che la targa associata a un contrassegno sia abilitata ad accedere e circolare nelle zone a traffico limitato dislocate nell'intero territorio regionale.

In questo modo una persona con disabilità non deve più preoccuparsi di richiedere l'autorizzazione ad accedere e circolare nelle zone a traffico limitato di Comuni diversi da quello di residenza, evitando adempimenti aggiuntivi.

Considerata l'importanza e la rilevanza sociale di garantire un servizio che consenta alle persone con disabilità di accedere liberamente a tutte le ZTL del Veneto in virtù delle autorizzazioni per la circolazione nelle ZTL istituite nei Comuni veneti, è necessario intraprendere un'azione mirata alla valorizzazione ed alla più ampia diffusione del progetto “ZTL network” attraverso un suo potenziamento e una sua più ampia e diffusa adozione da parte di quante più possibili amministrazioni comunali all'interno della Regione.

Ad oggi l'adesione a tale sistema è facoltativa e alla data attuale vi hanno aderito 320 Comuni su 560.

La presente proposta di legge ha pertanto la finalità di:

- incentivare i Comuni che ancora non l'hanno fatto ad aderire al progetto “ZTL Network” in quanto solo con l’adesione della totalità dei Comuni veneti potrà essere effettivamente garantita la libera circolazione delle persone con disabilità;*
- realizzare il pieno rispetto della dignità umana, della libertà delle persone con disabilità e la loro piena integrazione nella società;*
- consentire la partecipazione delle persone con disabilità alla vita pubblica e privata, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;*
- consentire la mobilità, l’accesso e la fruibilità dei luoghi pubblici da parte di persone con ridotte o impediti capacità motorie, permanenti o temporanee, rimuovendo gli ostacoli e le procedure che ad oggi rappresentano ancora un limite alla circolazione delle persone con disabilità, nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente garantiti di uguaglianza e di pari dignità sociale;*
- consentire la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, come da recenti modifiche del Codice della strada, nonché di applicare le disposizioni anche ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente*

Allo stesso tempo si attuerà altresì un risparmio per la pubblica amministrazione in relazione alle procedure di ricorso avverso le sanzioni eventualmente irrogate prima della comunicazione della circolazione di titolare di contrassegno in un Comune diverso da quello di residenza.

Si potrà così ottenere il duplice risultato di offrire un migliore servizio al cittadino, che non si vedrà più notificare una contravvenzione per un’infrazione non commessa e per l’Amministrazione comunale che risparmierà risorse non dovendo più gestire i ricorsi.

L’articolo 1 definisce le finalità della presente proposta di legge, volta ad incentivare i Comuni ad aderire al progetto “ZTL network” nell’intento di rimuovere gli ostacoli e le procedure che ad oggi rappresentano ancora un limite alla libera circolazione delle persone con disabilità.

All’articolo 2 sono indicate le disposizioni attuative per le finalità di cui all’articolo 1, per favorire quindi l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate, prevedendo una modalità premiale per i Comuni che abbiano aderito al progetto “ZTL network”.

Con l’articolo 3 si istituisce un tavolo tecnico permanente quale strumento di verifica dell’attuazione del programma “ZTL network”, demandando alla Giunta regionale l’individuazione dei componenti e il relativo funzionamento sulla base di quanto indicato al comma 2 dell’articolo.

L’articolo 4, aggiunto nel corso dell’esame istruttorio nella commissione referente, dispone della titolarità del trattamento dei dati personali.

All’articolo 5 si evidenzia che, in fase di prima applicazione, verrà fornito ai Comuni aderenti al progetto un supporto formativo da parte delle competenti strutture regionali.

Infine, l’articolo 6, modificato a seguito del parere consultivo espresso dalla Prima commissione consiliare, individua la copertura finanziaria derivante dell’attuazione del presente progetto di legge.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 febbraio 2025

La Seconda commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 22 maggio 2025 proponendo alcune modifiche al testo del progetto di legge.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 12 giugno 2025.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 12 giugno 2025.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 18 giugno 2025 allegando le note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 26 giugno 2025 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche anche nel titolo, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin (con delega del consigliere Zecchinato) e i consiglieri: Centenaro (con delega del consigliere Bisaglia), Maino, Michieletto (Zaia Presidente), Cecchellero (con delega del consigliere Pan), Cecchetto (con delega del consigliere Rigo) (Liga Veneta per Salvini Premier), Pavanetto, Soranzo (Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto).

Si sono astenuti i consiglieri: Bigon, Luisetto (con delega del consigliere Zottis) (Partito Democratico Veneto) e Baldin (Movimento 5 Stelle).

È stato designato relatore in aula il consigliere Soranzo.

È stato designato correlatore in aula il consigliere Baldin.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL VENETO DEI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PER GLI ALTRI VEICOLI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL).

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto regionale secondo il quale la Regione opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità (articolo 6), favorisce la libera circolazione in tutto il territorio regionale delle persone con disabilità, in particolare qualora siano a bordo di veicoli muniti di autorizzazione per accedere e transitare in zone a traffico limitato (in seguito ZTL), ottimizzando le procedure e gli strumenti a carico dei Comuni e riducendo gli oneri per i cittadini con disabilità.

2. A tal fine la Regione favorisce l'adesione dei Comuni al modello organizzativo e alla piattaforma informatica regionale di cooperazione applicativa, denominati "ZTL Network", che consentono il mutuo scambio, tra gli enti coinvolti, delle informazioni relative alle targhe dei veicoli abilitate al transito nelle ZTL tramite l'applicativo web denominato "ViviPass" e altri già in uso, al fine di permettere ai possessori del contrassegno per persone con disabilità di accedere e transitare liberamente nelle aree ZTL dei Comuni aderenti al progetto "ZTL Network".

3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle fattispecie disciplinate dall'articolo 188 bis del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", relativo alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, laddove siano stati attivati dai Comuni i relativi spazi e conseguentemente al percorso per raggiungerli.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente, nei limiti e con le modalità introdotte dai Comuni nei rispettivi territori.

Art. 2 - Disposizioni per favorire l'esercizio coordinato nel veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, nel disciplinare i criteri e modalità di partecipazione ai bandi per l'erogazione di contributi ai Comuni a sostegno di interventi e progetti relativi a viabilità, sicurezza e videosorveglianza, acquisto di mezzi per persone con disabilità, inserisce un punteggio premiale per i Comuni che abbiano aderito al progetto "ZTL Network", avendo cura di salvaguardare la posizione di quei Comuni nei quali non ricorrono le esigenze di riduzione delle emissioni inquinanti e di tutela del patrimonio storico e culturale che giustificano l'introduzione di ZTL.

Art. 3 - Costituzione di un tavolo tecnico permanente.

1. Presso la Giunta regionale viene costituito un tavolo tecnico permanente con lo scopo di evidenziare le eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione del progetto "ZTL Network", attuare le opportune integrazioni al progetto e alle sue procedure, promuovere iniziative atte a favorirne la divulgazione e l'utilizzo, esercitare il controllo sull'effettiva operatività da parte dei Comuni che hanno già aderito al progetto;

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è formato da:
- un rappresentante dei Comuni;
 - un rappresentante della Polizia Locale;
 - un rappresentante delle Province;
 - un rappresentante della Regione Veneto;
 - un rappresentante tecnico della Regione Veneto;
 - un rappresentante della categoria degli operatori del settore del noleggio con conducente e un rappresentante della categoria degli operatori taxi individuati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i soggetti che compongono il tavolo tecnico e le modalità di funzionamento del medesimo.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi e nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativamente al progetto “ZTL Network”, la Regione del Veneto e i Comuni aderenti al progetto medesimo sono titolari autonomi dei dati personali trattati, per i compiti e le finalità loro propri.

2. La Regione del Veneto, per l’attuazione della presente legge, predispone uno specifico Accordo di Adesione al progetto “ZTL Network”, volto a disciplinare l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone di cui all’art. 2, anche con riferimento al trattamento dei dati personali.

3. Limitatamente all’applicativo web denominato “ViviPass”, di cui all’art. 1, comma 2, messo a disposizione dei Comuni aderenti al progetto “ZTL network” da parte di Regione del Veneto e dedicato alla gestione delle autorizzazioni di cui all’art. 1, comma 1, Regione del Veneto assume la qualità di Responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La Regione del Veneto, nell’adempimento dei propri compiti, definisce e garantisce il livello di sicurezza informatica consentito dalle tecnologie attuali e mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi.

Art. 5 - Norma di prima applicazione.

1. In fase di prima applicazione della presente legge la Regione del Veneto fornisce supporto ai Comuni che aderiscono al progetto “ZTL Network” mediante le competenti strutture regionali.

Art. 6 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse afferenti alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000,00 per ciascun esercizio 2025, 2026, 2027, si fa fronte con le risorse afferenti alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025- 2027.

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	6
Art. 2 - Disposizioni per favorire l'esercizio coordinato nel veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate.....	6
Art. 3 - Costituzione di un tavolo tecnico permanente.....	6
Art. 4 – Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 5 - Norma di prima applicazione.....	7
Art. 6 – Norma finanziaria.....	7